

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1059/2000 del Consiglio, del 18 maggio 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 723/2000 recante modifica del regolamento (CE) n. 1294/1999 relativo al congelamento dei capitali e al divieto degli investimenti in relazione alla Repubblica federale di Jugoslavia (RFJ)** 1
- Regolamento (CE) n. 1060/2000 della Commissione del 19 maggio 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 2
- Regolamento (CE) n. 1061/2000 della Commissione, del 19 maggio 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2176/1999 4
- Regolamento (CE) n. 1062/2000 della Commissione, del 19 maggio 2000, relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2177/1999 5
- Regolamento (CE) n. 1063/2000 della Commissione, del 19 maggio 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2178/1999 6
- Regolamento (CE) n. 1064/2000 della Commissione, del 19 maggio 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2179/1999 7
- Regolamento (CE) n. 1065/2000 della Commissione, del 19 maggio 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2180/1999 8
- Regolamento (CE) n. 1066/2000 della Commissione, del 19 maggio 2000, che sospende la concessione di titoli di restituzione relativi alle merci non figuranti all'allegato I del trattato 9
- ★ **Regolamento (CE) n. 1067/2000 della Commissione, del 19 maggio 2000, che fissa, nel quadro del regolamento (CE) n. 411/97, il massimale dell'aiuto finanziario comunitario a favore delle organizzazioni di produttori che hanno costituito un fondo di esercizio per il 1999** 10
- ★ **Regolamento (CE) n. 1068/2000 della Commissione, del 19 maggio 2000, relativo alle modalità per la concessione di aiuti all'ammasso privato di formaggi da riporto** 11

2

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

* Regolamento (CE) n. 1069/2000 della Commissione, del 19 maggio 2000, recante modalità relative all'aiuto all'ammasso privato di formaggio Pecorino Romano	14
* Regolamento (CE) n. 1070/2000 della Commissione, del 19 maggio 2000, recante modalità relative all'aiuto all'ammasso privato dei formaggi Kefalotyri e Kasseri	17
* Regolamento (CE) n. 1071/2000 della Commissione, del 19 maggio 2000, recante applicazione di una misura particolare di intervento per il granturco e il sorgo al termine della campagna 1999/2000	20
* Regolamento (CE) n. 1072/2000 della Commissione, del 19 maggio 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 1538/91 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame	21
* Regolamento (CE) n. 1073/2000 della Commissione, del 19 maggio 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari	27
Regolamento (CE) n. 1074/2000 della Commissione, del 19 maggio 2000, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A2 nel settore degli ortofrutticoli	32

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2000/342/CE:

Decisione della Commissione, del 17 aprile 2000, relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia [notificata con il numero C(2000) 1091] 34

2000/343/CE:

- * Decisione della Commissione, del 2 maggio 2000, che modifica la decisione 93/693/CEE recante l'elenco di centri di raccolta dello sperma riconosciuti idonei ad esportare nella Comunità sperma di animali domestici della specie bovina da paesi terzi ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 1142] 36

2000/344/CE:

- * Decisione della Commissione, del 2 maggio 2000, recante modifica della decisione 92/452/CEE che stabilisce l'elenco dei gruppi di raccolta di embrioni e dei gruppi di produzione di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell'esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 1145] 38

Rettifiche

- * Rettifica della decisione n. 283/2000/CECA della Commissione, del 4 febbraio 2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, originari della Bulgaria, dell'India, del Sudafrica, di Taiwan e della Repubblica federale di Jugoslavia, accetta gli impegni offerti da alcuni produttori esportatori e chiude il procedimento relativo alle importazioni originarie dell'Iran (GU L 31 del 5.2.2000) 39

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1059/2000 DEL CONSIGLIO
del 18 maggio 2000**

**che modifica il regolamento (CE) n. 723/2000 recante modifica del regolamento (CE) n. 1294/1999
relativo al congelamento dei capitali e al divieto degli investimenti in relazione alla Repubblica
federale di Jugoslavia (RFJ)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 723/2000, del 6 aprile 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 1294/1999 relativo al congelamento dei capitali e al divieto degli investimenti in relazione alla Repubblica federale di Jugoslavia (RFJ) ⁽¹⁾, entrato in vigore l'8 aprile 2000.
- (2) Il punto 3 dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 723/2000 è applicabile a decorrere dal 15 maggio 2000 affinché vi sia tempo sufficiente per compilare l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1294/1999 ⁽²⁾ contenente l'elenco delle società, imprese, istituzioni o entità situate, registrate o costituite nella RFJ, fatta eccezione per quanto riguarda la provincia del Kosovo e la Repubblica del Montenegro, che si considereranno non possedute né controllate dal governo della RFJ o dal governo della Repubblica di Serbia, né collettive.

- (3) È necessario disporre di tempo supplementare per consentire la raccolta delle informazioni e dei dati necessari nonché la data per compilare l'elenco di cui all'allegato VI.
- (4) Il punto 3 dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 723/2000 dovrebbe pertanto essere applicabile a decorrere dal 30 giugno 2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il secondo comma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 723/2000 è sostituito dal seguente:

«Il punto 3 dell'articolo 1 è applicabile a decorrere dal 30 giugno 2000.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 15 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 maggio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GAMA

⁽¹⁾ GU L 86 del 7.4.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 153 del 19.6.1999, pag. 63.

REGOLAMENTO (CE) N. 1060/2000 DELLA COMMISSIONE**del 19 maggio 2000****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 maggio 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	74,1
	068	60,8
	204	84,7
	999	73,2
0707 00 05	052	104,6
	068	66,6
	628	136,6
	999	102,6
0709 10 00	052	203,1
	999	203,1
0709 90 70	052	60,9
	628	96,2
	999	78,5
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	60,4
	204	34,1
	212	41,6
	220	34,1
	388	50,7
	448	38,7
	600	47,0
	624	48,2
	999	44,4
	0805 30 10	052
388		62,4
999		64,5
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	91,2
	400	97,7
	404	95,2
	508	80,6
	512	88,1
	528	82,8
	720	102,7
	804	86,0
	999	90,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1061/2000 DELLA COMMISSIONE**del 19 maggio 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2176/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2176/1999 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 12 al 18 maggio 2000, è fissata una restituzione massima pari a 283,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi del codice NC 1006 30 67 a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2176/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 267 del 15.10.1999, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 1062/2000 DELLA COMMISSIONE**del 19 maggio 2000****relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2177/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1453/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2177/1999 della Commissione ⁽⁵⁾ ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione.
- (2) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22

del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89, non è opportuno fissare una sovvenzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 15 al 18 maggio 2000 nell'ambito della gara per la sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione di cui al regolamento (CE) n. 2177/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 167 del 2.7.1999, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 267 del 15.10.1999, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 1063/2000 DELLA COMMISSIONE**del 19 maggio 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2178/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2178/1999 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 12 al 18 maggio 2000, è fissata una restituzione massima pari a 187,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi d'Europa, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2178/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 267 del 15.10.1999, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 1064/2000 DELLA COMMISSIONE**del 19 maggio 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2179/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2179/1999 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 12 al 18 maggio 2000, è fissata una restituzione massima pari a 165,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2179/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 267 del 15.10.1999, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 1065/2000 DELLA COMMISSIONE**del 19 maggio 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2180/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2180/1999 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 12 al 18 maggio 2000, è fissata una restituzione massima pari a 167,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2180/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 267 del 15.10.1999, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 1066/2000 DELLA COMMISSIONE**del 19 maggio 2000****che sospende la concessione di titoli di restituzione relativi alle merci non figuranti all'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/98 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, primo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 701/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6B, paragrafi 6 e 8,

considerando quanto segue:

- (1) L'importo totale delle restituzioni richieste per i titoli già emessi è di 311 804 543 EUR. Questa cifra, sommata all'importo delle richieste presentate dall'8 al 12 maggio

2000 riportato su base annua, comporta il rischio di inadempienza della Commissione agli impegni di cui all'articolo 6B, paragrafo 8 del regolamento (CE) n. 1222/94.

- (2) È necessario sospendere la concessione di titoli di cui all'articolo 6B, paragrafo 8,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La concessione dei titoli richiesti a partire dall'8 maggio è sospesa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2000.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 309 del 19.11.1998, pag. 28.

⁽³⁾ GU L 136 del 31.5.1994, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 83 del 4.4.2000, pag. 6.

REGOLAMENTO (CE) N. 1067/2000 DELLA COMMISSIONE**del 19 maggio 2000****che fissa, nel quadro del regolamento (CE) n. 411/97, il massimale dell'aiuto finanziario comunitario a favore delle organizzazioni di produttori che hanno costituito un fondo di esercizio per il 1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 411/97 della Commissione, del 3 marzo 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, riguardo ai programmi operativi, i fondi di esercizio e l'aiuto finanziario comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1923/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽⁴⁾, istituisce un regime di aiuto finanziario a favore delle organizzazioni di produttori che costituiscono un fondo di esercizio. Il paragrafo 5 di detto articolo prevede che, a partire dal 1999, tale aiuto finanziario non possa superare il 4,5 % del valore della produzione commercializzata di ciascuna organizzazione di produttori, a condizione che l'importo totale degli aiuti finanziari sia inferiore al 2,5 % del fatturato totale di tutte le organizzazioni di produttori.
- (2) In base alle informazioni trasmesse alla Commissione dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 411/97, gli aiuti finanziari richiesti

per il 1999 dalle organizzazioni di produttori ammontano a 324,30 milioni di EUR, a fronte di un fatturato totale dell'insieme delle organizzazioni di produttori pari a 12 459,63 milioni di EUR. È quindi opportuno fissare il massimale dell'aiuto finanziario succitato al 3,6089 % del valore della produzione commercializzata di ogni organizzazione di produttori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'aiuto finanziario comunitario previsto all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 non può superare il 3,6089 % del valore della produzione commercializzata di ogni organizzazione di produttori per quanto riguarda le domande di aiuto riferite al 1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 62 del 4.3.1997, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 238 del 9.9.1999, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

REGOLAMENTO (CE) N. 1068/2000 DELLA COMMISSIONE**del 19 maggio 2000****relativo alle modalità per la concessione di aiuti all'ammasso privato di formaggi da riporto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede la concessione di un aiuto all'ammasso privato possa essere decisa per taluni formaggi da riporto se uno squilibrio grave del mercato può essere soppresso o ridotto mediante un ammasso stagionale.
- (2) La produzione dei formaggi Emmental e Gruyère è una produzione stagionale. Tale situazione è aggravata dal fatto che il consumo di tali formaggi è anche stagionale ma in maniera inversa. È opportuno pertanto ricorrere a tale ammasso per i quantitativi risultanti dalla differenza tra la produzione dei mesi estivi e quella dei mesi invernali.
- (3) Per quanto riguarda le modalità di applicazione di tale misura, occorre fissare la quantità massima che beneficia dell'aiuto e la durata dei contratti in funzione delle effettive necessità del mercato e della possibilità di conservazione dei formaggi in oggetto. È inoltre opportuno precisare il contenuto del contratto di ammasso per garantire l'identificazione dei formaggi e il controllo delle scorte che beneficiano di un aiuto. L'aiuto deve essere fissato tenendo conto delle spese di ammasso e della prevedibile evoluzione dei prezzi di mercato.
- (4) Alla luce dell'esperienza acquisita in materia di controllo, è opportuno precisare le disposizioni ad esso relative, con particolare riferimento alla documentazione da presentare e alle verifiche in loco da effettuare. Queste disposizioni rendono necessario accordare agli Stati membri la possibilità di disporre che le spese dei controlli siano a carico, in tutto o in parte, del contraente.
- (5) L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1756/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce i fatti generatori del tasso di conversione agricolo applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 569/1999 ⁽³⁾, stabilisce il tasso di conversione da applicare nell'ambito delle misure a favore dell'ammasso privato nel settore lattiero-caseario.

(6) È opportuno assicurare la continuità delle operazioni di stoccaggio in oggetto.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È concesso un aiuto all'ammasso privato delle 23 000 t di formaggi da riporto (Emmental e Gruyère) prodotti nella Comunità e rispondenti alle condizioni fissate negli articoli 2 e 3.

Articolo 2

1. L'organismo di intervento conclude un contratto di ammasso soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la partita di formaggi che è oggetto del contratto è costituita da almeno 5 t;
- b) i formaggi recano, in caratteri indelebili, l'indicazione, se del caso sotto forma di numero, dell'azienda nella quale sono stati fabbricati, nonché il giorno e il mese di fabbricazione;
- c) i formaggi sono stati fabbricati almeno dieci giorni prima del giorno di inizio dell'ammasso indicato nel contratto;
- d) i formaggi hanno soddisfatto ad un esame di qualità dal quale risulti che presentano garanzie sufficienti per la loro inclusione, al termine dell'affinazione:
- in «Premier choix» Emmental, Gruyère, Beaufort, Comté in Francia,
 - in «Markenkäse» o «Klasse fein» Emmentaler/Bergkäse in Germania,
 - in «Special Grade» in Irlanda,
 - in «I luokka» in Finlandia,
 - in «1. Güteklasse Emmentaler/Bergkäse/Alpkäse» in Austria,
 - in «Västerbotten/Prästost/Svecia/Grevé» in Svezia;
- e) il depositante s'impegna:

- a non modificare la composizione della partita sotto contratto durante il periodo di validità dello stesso senza l'autorizzazione dell'organismo d'intervento. Sempreché ricorra la condizione, relativa al quantitativo minimo fissato per partita, l'organismo d'intervento può autorizzare una modifica se si limita a svincolare dall'ammasso o a sostituire formaggi di cui sia stato constatato un deterioramento della qualità che non consente di continuare l'ammasso.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 161 del 2.7.1993, pag. 48.

⁽³⁾ GU L 70 del 17.3.1999, pag. 12.

In caso di svincolo dall'ammasso di taluni quantitativi:

- i) se i suddetti quantitativi sono sostituiti con l'autorizzazione dell'organismo d'intervento, il contratto si considera come non modificato;
- ii) se i suddetti quantitativi non sono sostituiti, il contratto si considera concluso dall'inizio per il quantitativo mantenuto in permanenza.

Le eventuali spese di controllo determinate da tale modifica sono a carico dell'ammassatore;

- a tenere una contabilità di magazzino e comunicare ogni settimana all'organismo d'intervento le entrate della settimana precedente e le uscite previste.

2. Il contratto d'ammasso è stipulato:

- a) per iscritto e con l'indicazione della data di inizio dell'ammasso contrattuale; tale data è, al più presto, il giorno successivo a quello della fine delle operazioni di entrata in ammasso della partita di formaggi oggetto del contratto;
- b) dopo la fine delle operazioni di entrata in ammasso della partita di formaggi oggetto del contratto e, al più tardi, quaranta giorni dopo la data d'inizio dell'ammasso contrattuale.

Articolo 3

1. L'aiuto è concesso soltanto per i formaggi entrati in ammasso durante il periodo d'ammasso. Questo inizia il 1° maggio 2000 e termina al più tardi il 30 settembre dello stesso anno.

2. Il formaggio posto in ammasso può uscire dallo stesso soltanto durante il periodo di uscita dall'ammasso. Tale periodo inizia il 1° ottobre 2000 e termina il 31 marzo dell'anno successivo.

Articolo 4

1. L'importo dell'aiuto è fissato come segue:

- a) 100 EUR per tonnellata per le spese fisse;
- b) 0,35 EUR per tonnellata per giorno di ammasso contrattuale, per le spese di deposito in magazzino;
- c) 0,50 EUR per tonnellata per giorno di ammasso contrattuale, per le spese finanziarie.

2. Nessun aiuto è concesso quando la durata dell'ammasso contrattuale è inferiore a novanta giorni. L'importo massimo dell'aiuto non può essere superiore all'importo corrispondente ad una durata di ammasso contrattuale di centottanta giorni.

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), primo trattino, al termine del periodo di novanta giorni di cui al primo comma, e dopo l'inizio del periodo di svincolo dall'ammasso di cui all'articolo 3, paragrafo 2, l'ammassatore può procedere allo svincolo dall'ammasso della totalità o di una parte di una partita sotto contratto. Il quantitativo che può essere svincolato

dall'ammasso è di almeno 500 kg. Tuttavia, gli Stati membri possono aumentarlo sino a 2 t.

La data dell'inizio delle operazioni di uscita dal magazzino di formaggi oggetto del contratto non è compresa nel periodo di ammasso contrattuale.

Articolo 5

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano rispettate le condizioni che danno diritto al pagamento dell'aiuto.

2. Il contraente tiene a disposizione delle autorità nazionali cui compete il controllo della misura tutti i documenti che consentano di accertare, per quanto riguarda i prodotti sottoposti all'ammasso privato, i seguenti elementi:

- a) la proprietà, al momento dell'immagazzinamento;
- b) l'origine e la data di fabbricazione dei formaggi;
- c) la data di entrata all'ammasso;
- d) la presenza nel deposito;
- e) la data di uscita dall'ammasso.

3. Il contraente o eventualmente, in sua vece, il responsabile del deposito tiene una contabilità di magazzino a disposizione nel deposito stesso, in cui figurano:

- a) l'identificazione, mediante il numero di contratto, dei prodotti sottoposti all'ammasso privato;
- b) le date di entrata e di uscita dall'ammasso;
- c) il numero di formaggi e il peso, per partita;
- d) l'ubicazione dei prodotti nel magazzino.

4. I prodotti ammassati devono essere facilmente identificabili e contraddistinti per contratto. Sui formaggi oggetto del contratto deve essere apposto un marchio particolare.

5. Al momento dell'entrata all'ammasso, gli organismi competenti procedono a controlli, allo scopo di accertare che i prodotti ammassati abbiano diritto all'aiuto e d'impedire qualsiasi possibilità di sostituzione dei prodotti nel corso dell'ammasso contrattuale, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera e).

6. L'organismo nazionale preposto al controllo procede:

a) ad un controllo inopinato della presenza dei prodotti nel magazzino. Il campione preso in considerazione dev'essere rappresentativo e corrispondere almeno al 10 % della quantità contrattuale complessiva di una misura di aiuto all'ammasso privato. Oltre all'esame della contabilità di cui al paragrafo 3, questo controllo comprende la verifica fisica del peso e della natura dei prodotti e la loro identificazione. Queste verifiche fisiche devono concernere almeno il 5 % della quantità sottoposta al controllo inopinato;

b) ad un controllo della presenza dei prodotti al termine del periodo di ammasso contrattuale.

7. I controlli effettuati ai sensi dei paragrafi 5 e 6 devono costituire oggetto di una relazione nella quale si precisano:

- la data del controllo,
- la sua durata,
- le operazioni effettuate.

La relazione di controllo deve essere firmata dal funzionario responsabile e controfirmata dal contraente o, se del caso, dal responsabile del magazzino.

8. Qualora si constatino irregolarità che interessano il 5 % o più dei prodotti controllati, il controllo viene esteso ad un campione più ampio, che sarà determinato dall'organismo competente.

Gli Stati membri comunicano questi casi alla Commissione entro un termine di quattro settimane.

9. Gli Stati membri possono disporre che le spese dei controlli siano, in tutto o in parte, a carico del contraente.

Articolo 6

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 15 ottobre 2000:

- a) i quantitativi di formaggio che sono stati oggetto di contratti d'ammasso;
- b) eventualmente, i quantitativi per i quali è stata concessa l'autorizzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e).

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2000.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1069/2000 DELLA COMMISSIONE**del 19 maggio 2000****recante modalità relative all'aiuto all'ammasso privato di formaggio Pecorino Romano**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 dispone che la concessione di un aiuto all'ammasso privato può essere decisa, in particolare per i formaggi fabbricati con latte di pecora, che necessitano una maturazione della durata di almeno 6 mesi, quando uno squilibrio grave del mercato possa essere soppresso o ridotto con un ammasso stagionale.
- (2) La stagionalità della produzione del Pecorino Romano dà luogo ad un accumulo di giacenze difficili da vendere e che rischiano di provocare una diminuzione dei prezzi. È pertanto opportuno far ricorso, per tali quantitativi, ad un ammasso stagionale che permetta di migliorare la situazione e di dare ai produttori di tali formaggi il tempo necessario per reperire altri sbocchi.
- (3) Per quanto riguarda le modalità di applicazione di tale misura, occorre fissare la quantità massima che beneficia dell'aiuto e la durata dei contratti in funzione delle effettive necessità del mercato e della possibilità di conservazione dei formaggi in oggetto. È inoltre opportuno precisare il contenuto del contratto di ammasso per garantire l'identificazione dei formaggi e il controllo delle scorte che beneficiano di un aiuto. L'aiuto deve essere fissato tenendo conto delle spese di ammasso e della prevedibile evoluzione dei prezzi di mercato.
- (4) L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1756/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce i fatti generatori del tasso di conversione agricolo applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 569/1999 ⁽³⁾, stabilisce il tasso di conversione da applicare nell'ambito delle misure a favore dell'ammasso privato nel settore lattiero-caseario.
- (5) Alla luce dell'esperienza acquisita in materia di controllo, è opportuno precisare le disposizioni ad esso relative, con particolare riferimento alla documentazione da presentare e alle verifiche in loco da effettuare. Queste disposizioni rendono necessario accordare agli Stati membri la possibilità di disporre che le spese dei controlli siano a carico, in tutto o in parte, del contraente.

(6) È opportuno assicurare la continuità delle operazioni di stoccaggio in oggetto.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È concesso un aiuto all'ammasso privato di 15 000 t del Pecorino Romano fabbricato nella Comunità, rispondente alle condizioni di cui agli articoli 2 e 3.

Articolo 2

1. L'organismo d'intervento stipula un contratto d'ammasso soltanto quando sussistano le seguenti condizioni:

- a) la partita di formaggio oggetto del contratto è costituita da almeno 2 t;
- b) il formaggio è stato fabbricato almeno 90 giorni prima della data d'inizio dell'ammasso indicato nel contratto e dopo il 1° ottobre 1999;
- c) il formaggio è stato sottoposto ad un esame dal quale è risultato che soddisfa alla condizione di cui alla lettera b) e che è di prima qualità;
- d) il depositante si impegna:

— a non modificare la composizione della partita sotto contratto durante il periodo di validità dello stesso senza l'autorizzazione dell'organismo di intervento. Sempreché ricorra la condizione relativa al quantitativo minimo fissato per partita, l'organismo d'intervento può autorizzare una modifica se si limita a svincolare dall'ammasso o a sostituire formaggi di cui sia stato constatato un deterioramento della qualità che non consente di continuare l'ammasso.

In caso di svincolo dall'ammasso di taluni quantitativi:

- i) se i suddetti quantitativi sono sostituiti con l'autorizzazione dell'organismo di intervento, il contratto si considera come non modificato;
- ii) se i suddetti quantitativi non sono sostituiti, il contratto si considera concluso dall'inizio per il quantitativo mantenuto in permanenza.

Le eventuali spese di controllo determinate da tale modifica sono a carico dell'ammassatore;

— a tenere una contabilità di magazzino e a comunicare ogni settimana all'organismo di intervento le entrate effettuate durante la settimana precedente e le uscite previste.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 161 del 2.7.1993, pag. 48.

⁽³⁾ GU L 70 del 17.3.1999, pag. 12.

2. Il contratto di ammasso è stipulato:

- a) per iscritto e con l'indicazione della data d'inizio dell'ammasso contrattuale; tale data è, al più presto, il giorno successivo a quello della fine delle operazioni di entrata in ammasso della partita di formaggi oggetto del contratto;
- b) dopo la fine delle operazioni di entrata in ammasso della partita di formaggi oggetto del contratto e, al più tardi, 40 giorni dopo la data d'inizio dell'ammasso contrattuale.

Articolo 3

1. L'aiuto è concesso soltanto per il formaggio entrato in ammasso nel periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2000.

2. Non è concesso alcun aiuto quando la durata d'ammasso è inferiore a 60 giorni.

3. L'importo dell'aiuto non può eccedere l'importo corrispondente ad un periodo di ammasso contrattuale di 180 giorni che scade anteriormente al 31 marzo 2001. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), primo trattino, al termine del periodo di 60 giorni di cui al paragrafo 2, l'ammassatore può procedere allo svincolo dall'ammasso della totalità o di una parte di una partita sotto contratto. Il quantitativo che può essere svincolato dall'ammasso è di almeno 500 kg. Tuttavia, gli Stati membri possono aumentarlo sino a 2 t.

La data dell'inizio delle operazioni di uscita dal magazzino di formaggi oggetto del contratto non è compresa nel periodo di ammasso contrattuale.

Articolo 4

1. L'importo dell'aiuto è fissato come segue:

- a) 100 EUR per tonnellata per le spese fisse;
- b) 0,35 EUR per tonnellata per giorni di ammasso contrattuale, per le spese di deposito in magazzino;
- c) 0,52 EUR per tonnellata per giorno di ammasso contrattuale, per le spese finanziarie.

2. Il pagamento dell'aiuto ha luogo entro un periodo massimo di 90 giorni a decorrere dall'ultimo giorno dell'ammasso contrattuale.

Articolo 5

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano rispettate le condizioni che danno diritto al pagamento dell'aiuto.

2. Il contraente tiene a disposizione delle autorità nazionali cui compete il controllo della misura, tutti i documenti che consentano di accertare, per quanto riguarda i prodotti sottoposti all'ammasso privato, i seguenti elementi:

- a) la proprietà, al momento dell'immagazzinamento;
- b) l'origine e la data di fabbricazione dei formaggi;
- c) la data di entrata all'ammasso;
- d) la presenza nel deposito;
- e) la data di uscita dall'ammasso.

3. Il contraente o eventualmente, in sua vece, il responsabile del deposito tiene una contabilità di magazzino a disposizione nel deposito stesso, in cui figurano:

- a) l'identificazione, mediante il numero di contratto, dei prodotti sottoposti all'ammasso privato;
- b) le date di entrata e di uscita dall'ammasso;
- c) il numero di formaggi e il peso, per partita;
- d) l'ubicazione dei prodotti nel magazzino.

4. I prodotti ammassati devono essere facilmente identificabili e contraddistinti per contratto. Sui formaggi oggetto del contratto deve essere apposto un marchio particolare.

5. Al momento dell'entrata all'ammasso, gli organismi competenti procedono a controlli, allo scopo di accertare che i prodotti ammassati abbiano diritto all'aiuto e d'impedire qualsiasi possibilità di sostituzione dei prodotti nel corso dell'ammasso contrattuale, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d).

6. L'organismo nazionale preposto al controllo procede:

- a) ad un controllo inopinato della presenza dei prodotti nel magazzino. Il campione preso in considerazione dev'essere rappresentativo e corrispondere almeno al 10 % della quantità contrattuale complessiva di una misura di aiuto all'ammasso privato. Oltre all'esame della contabilità di cui al paragrafo 3, questo controllo comprende la verifica fisica del peso e della natura dei prodotti e la loro identificazione. Queste verifiche fisiche devono concernere almeno il 5 % della quantità sottoposta al controllo inopinato;
- b) ad un controllo della presenza dei prodotti al termine del periodo di ammasso contrattuale.

7. I controlli effettuati ai sensi dei paragrafi 5 e 6 devono costituire oggetto di una relazione nella quale si precisano:

- la data del controllo,
- la sua durata,
- le operazioni effettuate.

La relazione di controllo deve essere firmata dal funzionario responsabile e controfirmata dal contraente o, se del caso, dal responsabile del magazzino.

8. Qualora si constatino irregolarità che interessano il 5 % o più dei prodotti controllati, il controllo viene esteso ad un campione più ampio, che sarà determinato dall'organismo competente.

Gli Stati membri comunicano questi casi alla Commissione entro un termine di quattro settimane.

9. Gli Stati membri possono disporre che le spese dei controlli siano, in tutto o in parte, a carico del contraente.

Articolo 6

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 dicembre 2000:

- a) i quantitativi di formaggio che sono stati oggetto di contratto d'ammasso;
- b) eventualmente, i quantitativi per i quali è stata concessa l'autorizzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d).

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2000.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1070/2000 DELLA COMMISSIONE
del 19 maggio 2000
recante modalità relative all'aiuto all'ammasso privato dei formaggi Kefalotyri e Kasseri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 dispone che la concessione di un aiuto all'ammasso privato può essere decisa, in particolare per i formaggi fabbricati con latte di pecora, che necessita una maturazione della durata di almeno 6 mesi, quando uno squilibrio grave del mercato possa essere soppresso o ridotto con un ammasso stagionale.
- (2) La stagionalità della produzione dei formaggi Kefalotyri e Kasseri dà luogo ad un accumulo di giacenze difficili da vendere e che rischiano di provocare una diminuzione dei prezzi. È pertanto opportuno far ricorso, per tali quantitativi, ad un ammasso stagionale che permetta di migliorare la situazione e di dare ai produttori di tali formaggi il tempo necessario per reperire altri sbocchi.
- (3) Per quanto concerne le modalità di applicazione di tale misura, occorre fissare la quantità massima che beneficia dell'aiuto e la durata dei contratti in funzione delle effettive necessità del mercato e della possibilità di conservazione dei formaggi in oggetto. È inoltre opportuno precisare il contenuto del contratto di ammasso per garantire l'identificazione dei formaggi e il controllo delle scorte che beneficiano di un aiuto. L'aiuto deve essere fissato tenendo conto delle spese di ammasso e della prevedibile evoluzione dei prezzi di mercato.
- (4) Alla luce dell'esperienza acquisita in materia di controllo, è opportuno precisare le disposizioni ad esso relative, con particolare riferimento alla documentazione da presentare e alle verifiche in loco da effettuare. Queste disposizioni rendono necessario accordare agli Stati membri la possibilità di disporre che le spese dei controlli siano a carico, in tutto o in parte, del contraente.
- (5) L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1756/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce i fatti generatori del tasso di conversione agricolo applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.

569/1999⁽³⁾, stabilisce il tasso di conversione da applicare nell'ambito delle misure a favore dell'ammasso privato nel settore lattiero-caseario.

- (6) È opportuno assicurare la continuità delle operazioni di stoccaggio in oggetto.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È concesso un aiuto all'ammasso privato di 3 200 t di formaggi Kefalotyri e Kasseri fabbricati con latte di pecora o di capra o con una miscela di questi due tipi di latte prodotto nella Comunità e rispondenti alle condizioni di cui agli articoli 2 e 3.

Articolo 2

1. L'organismo d'intervento stipula un contratto d'ammasso soltanto quando sussistano le seguenti condizioni:

- a) la partita di formaggio oggetto del contratto è costituita da almeno 2 t;
- b) il formaggio è stato fabbricato almeno 90 giorni prima della data d'inizio dell'ammasso indicato nel contratto e dopo il 30 novembre 1999;
- c) il formaggio è stato sottoposto ad un esame dal quale è risultato che soddisfa alla condizione di cui alla lettera b) e che è di prima qualità;
- d) il depositante si impegna:
 - a non modificare la composizione della partita sotto contratto durante il periodo di validità dello stesso senza l'autorizzazione dell'organismo di intervento. Sempreché ricorra la condizione relativa al quantitativo minimo fissato per partita, l'organismo d'intervento può autorizzare una modifica se si limita a svincolare dall'ammasso o a sostituire formaggi di cui sia stato constatato un deterioramento della qualità che non consente di continuare l'ammasso.

In caso di svincolo dall'ammasso di taluni quantitativi:

- i) se i suddetti quantitativi sono sostituiti con l'autorizzazione dell'organismo di intervento, il contratto si considera come non modificato;

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 161 del 2.7.1993, pag. 48.

⁽³⁾ GU L 70 del 17.3.1999, pag. 12.

- ii) se i suddetti quantitativi non sono sostituiti, il contratto si considera concluso dall'inizio per il quantitativo mantenuto in permanenza.

Le eventuali spese di controllo determinate da tale modifica sono a carico dell'ammassatore;

- a tenere una contabilità di magazzino e a comunicare ogni settimana all'organismo di intervento le entrate effettuate durante la settimana precedente e le uscite previste.

2. Il contratto di ammasso è stipulato:

- a) per iscritto e con l'indicazione della data d'inizio dell'ammasso contrattuale; tale data è, al più presto, il giorno successivo a quello della fine delle operazioni di entrata in ammasso della partita di formaggi oggetto del contratto;
- b) dopo la fine delle operazioni di entrata in ammasso della partita di formaggi oggetto del contratto e, al più tardi, quaranta giorni dopo la data d'inizio dell'ammasso contrattuale.

Articolo 3

1. L'aiuto è concesso soltanto per il formaggio entrato in ammasso nel periodo dal 15 maggio al 30 novembre 2000.

2. Non è concesso alcun aiuto quando la durata d'ammasso è inferiore a sessanta giorni.

3. L'importo dell'aiuto non può eccedere l'importo corrispondente ad un periodo di ammasso contrattuale di 150 giorni, che scade anteriormente al 31 marzo 2001. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), primo trattino, al termine del periodo di sessanta giorni di cui al paragrafo 2, l'ammassatore può procedere allo svincolo dall'ammasso della totalità o di una parte di una partita sotto contratto. Il quantitativo che può essere svincolato dall'ammasso è di almeno 500 kg. Tuttavia, gli Stati membri possono aumentarlo sino a due tonnellate.

La data dell'inizio delle operazioni di uscita dal magazzino di formaggi oggetto del contratto non è compresa nel periodo di ammasso contrattuale.

Articolo 4

1. L'importo dell'aiuto è fissato come segue:

- a) 100 EUR per tonnellata per le spese fisse;
- b) 0,35 EUR per tonnellata per giorno di ammasso contrattuale, per le spese di deposito in magazzino;
- c) 0,58 EUR per tonnellata per giorno di ammasso contrattuale, per le spese finanziarie.

2. Il pagamento dell'aiuto ha luogo entro un periodo massimo di novanta giorni a decorrere dell'ultimo giorno dell'ammasso contrattuale.

Articolo 5

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano rispettate le condizioni che danno diritto al pagamento dell'aiuto.

2. Il contraente tiene a disposizione delle autorità nazionali cui compete il controllo della misura, tutti i documenti che consentano di accertare, per quanto riguarda i prodotti sottoposti all'ammasso privato, i seguenti elementi:

- a) la proprietà, al momento dell'immagazzinamento;
- b) l'origine e la data di fabbricazione dei formaggi;
- c) la data di entrata all'ammasso;
- d) la presenza nel deposito;
- e) la data di uscita dall'ammasso.

3. Il contraente o eventualmente, in sua vece, il responsabile del deposito tiene una contabilità di magazzino a disposizione nel deposito stesso, in cui figurano:

- a) l'identificazione, mediante il numero di contratto, dei prodotti sottoposti all'ammasso privato;
- b) le date di entrata e di uscita dall'ammasso;
- c) il numero di formaggi e il peso, per partita;
- d) l'ubicazione dei prodotti nel magazzino.

4. I prodotti ammassati devono essere facilmente identificabili e contraddistinti per contratto. Sui formaggi oggetto del contratto deve essere apposto un marchio particolare.

5. Al momento dell'entrata all'ammasso, gli organismi competenti procedono a controlli, allo scopo di accertare che i prodotti ammassati abbiano diritto all'aiuto e d'impedire qualsiasi possibilità di sostituzione dei prodotti nel corso dell'ammasso contrattuale, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), secondo trattino.

6. L'organismo nazionale preposto al controllo procede:

- a) ad un controllo inopinato della presenza dei prodotti nel magazzino. Il campione preso in considerazione dev'essere rappresentativo e corrispondere almeno al 10 % della quantità contrattuale complessiva di una misura di aiuto all'ammasso privato. Oltre all'esame della contabilità di cui al paragrafo 3, questo controllo comprende la verifica fisica del peso e della natura dei prodotti e la loro identificazione. Queste verifiche fisiche devono concernere almeno il 5 % della quantità sottoposta al controllo inopinato;
- b) ad un controllo della presenza dei prodotti al termine del periodo di ammasso contrattuale.

7. I controlli effettuati ai sensi dei paragrafi 5 e 6 devono costituire oggetto di una relazione nella quale si precisano:

- la data del controllo,
- la sua durata,
- le operazioni effettuate.

La relazione di controllo deve essere firmata dal funzionario responsabile e controfirmata dal contraente o, se del caso, dal responsabile del magazzino.

8. Qualora si constatino irregolarità che interessano il 5 % o più dei prodotti controllati, il controllo viene esteso ad un campione più ampio, che sarà determinato dall'organismo competente.

Gli Stati membri comunicano questi casi alla Commissione entro un termine di quattro settimane.

9. Gli Stati membri possono disporre che le spese dei controlli siano, in tutto o in parte, a carico del contraente.

Articolo 6

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 gennaio 2001:

- a) i quantitativi di formaggio che sono stati oggetto di contratto d'ammasso;
- b) eventualmente, i quantitativi per i quali è stata concessa l'autorizzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d).

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 15 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2000.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1071/2000 DELLA COMMISSIONE**del 19 maggio 2000****recante applicazione di una misura particolare di intervento per il granturco e il sorgo al termine della campagna 1999/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il periodo di intervento per il granturco e il sorgo termina il 30 aprile nei paesi meridionali e il 31 maggio nei paesi settentrionali. Tale situazione, tenendo conto dell'inchiesta degli sbocchi sul mercato, è tale da incentivare gli operatori ad offrire forti quantitativi di granturco e di sorgo all'intervento alla fine del mese di maggio nella parte settentrionale della Comunità, quantitativi per i quali esistono ancora possibilità di smaltimento sul mercato dopo il termine del periodo di intervento. Per porre rimedio a tale situazione, è opportuno offrire la possibilità di acquisto all'intervento di tali cereali fino al 15 agosto 2000.
- (2) Le condizioni di acquisto dei cereali all'intervento sono definite dal regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità ⁽³⁾.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1766/92, gli organismi di intervento degli Stati membri diversi dall'Italia, dalla Spagna, dalla Grecia e dal Portogallo procedono all'acquisto dei quantitativi di granturco e di sorgo loro offerti nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 15 agosto 2000.
2. Il prezzo da pagare è il prezzo di intervento valido per il mese di maggio 2000.
3. L'organismo di intervento procede agli acquisti a norma delle disposizioni del regolamento (CE) n. 824/2000.

Tuttavia, in deroga all'articolo 4, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 824/2000, l'ultima consegna dei cereali offerti all'intervento è effettuata entro e non oltre il 31 agosto 2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31.

REGOLAMENTO (CE) N. 1072/2000 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 2000

che modifica il regolamento (CEE) n. 1538/91 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/98⁽²⁾, in particolare gli articoli 7 e 9,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1538/91 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1000/96⁽⁴⁾, stabilisce le modalità di applicazione delle norme di commercializzazione per le carni di pollame.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1101/98 ha esteso il campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 al controllo del tenore d'acqua dei tagli di pollame. È pertanto necessario stabilire le modalità di siffatti controlli, che sono simili a quelli previsti per le carnesse intere congelate e surgelate, e includere l'elenco dei prodotti considerati e il metodo appropriato di controllo.
- (3) Occorre inoltre adattare le disposizioni sul controllo del tenore d'acqua, tenendo conto delle misure nazionali in materia di controlli in tutte le fasi della commercializzazione, e aggiornare l'elenco dei laboratori di riferimento.
- (4) L'età per la macellazione delle oche giovani, nelle quali lo sterno non è ancora ossificato, deve essere fissata nel quadro dei tipi particolari di allevamento.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1538/91 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, punto 2, è inserito il seguente testo:

«n) carne di coscia di tacchino disossata: sovraccoscia e/o fuso di tacchino disossati, ovvero privi di femore, tibia e fibula, interi, tagliati in cubetti o strisce.»

2) L'articolo 14 bis è modificato come segue:

— al primo comma del paragrafo 3, il termine «quattro» è sostituito da «otto»,

— il paragrafo 13 è sostituito dal testo seguente:

«13. Gli Stati membri adottano le modalità dei controlli di cui al presente articolo per tutte le fasi della commercializzazione, inclusi i controlli delle importazioni da paesi terzi al momento dello sdoganamento, conformemente agli allegati V e VI. Essi comunicano tali misure agli altri Stati membri e alla Commissione anteriormente al 1° settembre 2000. Qualsiasi modifica attiene deve essere comunicata immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione.»

3) È inserito il seguente articolo 14 ter:

«Articolo 14 ter

1. I seguenti tagli di pollame freschi, congelati e surgelati possono essere commercializzati nell'ambito di attività commerciali o di scambi all'interno della Comunità, soltanto se il loro tenore d'acqua non supera i valori tecnicamente inevitabili determinati col metodo di analisi descritto all'allegato VI bis (metodi chimici):

- a) filetto/fesa di pollo, con o senza forcina, senza pelle;
- b) petto di pollo, con pelle;
- c) sovraccosce, fusi, cosce, coscette di pollo, quarti di pollo, con pelle;
- d) filetto/fesa di tacchino, senza pelle;
- e) petto di tacchino, con pelle;
- f) sovraccosce, fusi, cosce di tacchino, con pelle;
- g) carne di coscia di tacchino disossata, senza pelle.

2. Le autorità competenti designate da ciascuno Stato membro curano che i macelli e i laboratori di sezionamento, annessi o meno ai macelli, adottino tutte le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni del paragrafo 1, ed in particolare che:

⁽¹⁾ GU L 173 del 6.7.1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 30.5.1998, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 143 del 7.6.1991, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 134 del 5.6.1996, pag. 9.

- controlli regolari sull'acqua assorbita siano effettuati conformemente all'articolo 14 bis, paragrafo 3, anche per le carcasse di polli e di tacchini destinate alla produzione dei tagli freschi, congelati e surgelati elencati al paragrafo 1. Detti controlli devono essere effettuati almeno una volta per ogni periodo di lavoro di otto ore. I valori limite di cui all'allegato VII, punto 9, si applicano anche alle carcasse di tacchino,
- i risultati dei controlli siano registrati e conservati per un periodo di almeno un anno,
- ciascun lotto sia contrassegnato in modo tale da poterne identificare la data di produzione; i marchi dei lotti debbono figurare sui registri di produzione.

3. Almeno ogni tre mesi devono essere effettuati controlli sul tenore d'acqua di cui al paragrafo 1, prelevando campioni su tagli di pollame congelati e surgelati in ciascun laboratorio di sezionamento che produce detti tagli, conformemente al disposto dell'allegato VI bis. Tali controlli non debbono essere eseguiti sui tagli di pollame per i quali è stato sufficientemente dimostrato, a giudizio dell'autorità competente, che sono destinati esclusivamente all'esportazione.

Dopo un anno di esami effettuati con risultati soddisfacenti in un determinato laboratorio di sezionamento, la frequenza degli esami sarà ridotta ad uno ogni sei mesi. Qualsiasi inadempienza dei criteri di cui all'allegato VI avrà come conseguenza il ripristino dei controlli, con frequenza di uno almeno ogni tre mesi, per un periodo non inferiore a due anni prima di ridurre nuovamente la frequenza.

4. I paragrafi da 5 a 13 dell'articolo 14 bis si applicano, *mutatis mutandis*, ai tagli di pollame di cui al paragrafo 1.»

4) All'allegato IV è aggiunto il seguente testo in relazione all'età minima per la macellazione:

- alla lettera b) «Estensivo al coperto»:
 - «60 giorni nel caso delle oche giovani»,
- alla lettera d) «Rurale all'aperto»:
 - «60 giorni nel caso delle oche giovani».

5) L'allegato al presente regolamento è inserito come allegato VI bis.

6) L'allegato VII è modificato come segue:

- il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Almeno una volta per periodo di lavorazione di otto ore:
prelevare a caso 25 carcasse dalla catena di eviscerazione, immediatamente dopo l'eviscerazione e l'asportazione delle frattaglie e del grasso e prima del primo lavaggio successivo.»;

- è inserito il punto 8 bis seguente:

«8 bis. In luogo della pesatura manuale descritta sopra ai punti da 1 a 8, si può utilizzare la pesatura automatica per determinare la percentuale di

assorbimento d'acqua dello stesso numero di carcasse, applicando gli stessi principi, a condizione che la pesatura automatica sia stata precedentemente approvata a tale scopo dall'autorità competente.»

7) Nell'allegato VIII, gli indirizzi dei laboratori di riferimento sono modificati come segue:

LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO

ID/Lelystad
Postbus 65
Edelhertweg 15
8200 AB Lelystad
The Netherlands

BELGIO

Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep «Diergeneeskundig toezicht op eetwaren»
Universiteit Gent
Salisburylaan 133
B-9820 Merelbeke

GRECIA

Ministry of Agriculture
Veterinary Laboratory of Patra
15, Notara Street
GR-264 42 Patra

ITALIA

Ispettorato Centrale Repressione Frodi
Via Jacopo Cavедone n. 29
I-41100 Modena

PAESI BASSI

ID/Lelystad
Postbus 65
Edelhertweg 15
8200 AB Lelystad

REGNO UNITO

CSL Food Science Laboratory
Sand Hutton
York
YO4 1LZ

AUSTRIA

Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft
Spargelfeldstr. 191
A-1220 Wien

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 2000. Tuttavia, i punti 2, 3 e 5 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1° settembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2000.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO VI bis

DETERMINAZIONE DEL TENORE TOTALE D'ACQUA DEI TAGLI DI POLLAME

(Prova chimica)

1. Oggetto e campo d'applicazione

Il presente metodo deve essere impiegato per determinare il tenore totale d'acqua di certi tagli di pollame. Esso comporta la determinazione del tenore d'acqua e di proteine dei campioni a partire dai tagli di pollame omogeneizzati. Il tenore totale d'acqua così determinato deve essere confrontato col valore limite indicato dalle formule di cui al punto 6.4 per stabilire se durante la trasformazione sia stata trattenuta o meno acqua in eccesso. Qualora sospetti la presenza di una qualunque sostanza capace di interferire nella valutazione, l'analista deve prendere le precauzioni del caso.

2. Definizioni e procedure di campionamento

Le definizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, si applicano ai tagli di pollame di cui all'articolo 14 ter. L'entità dei campioni deve essere almeno la seguente:

Petto di pollo, filetto/fesa di pollo: metà del petto (disossato).

Petto di tacchino, filetto/fesa di tacchino e carne di coscia di tacchino disossata: porzioni da 100 g circa.

Altri tagli: come definito all'articolo 1, paragrafo 2.

Nel caso di prodotti sfusi congelati o surgelati (tagli non imballati al pezzo), gli imballaggi dai quali devono essere prelevati i campioni possono essere mantenuti ad una temperatura di 0 °C fino al momento della rimozione dei singoli tagli.

3. Principio

Il tenore d'acqua e di proteine si determina conformemente ai metodi riconosciuti dall'ISO (Organizzazione internazionale di normalizzazione) o ad altri metodi di analisi approvati dal Consiglio.

Il tenore massimo totale ammissibile d'acqua nei tagli di pollame deve essere valutato a partire dal tenore di proteine dei tagli, che può essere correlato al tenore di acqua fisiologica.

4. Apparecchiatura e reattivi

4.1. Bilancia per pesare i tagli e gli involucri, capace di pesare con una precisione superiore a ± 1 grammo.

4.2. Mannaia o sega per ridurre i tagli in pezzi di dimensioni appropriate al tritacarne adoperato.

4.3. Tritacarne e miscelatore per lavoro pesante, capace di omogeneizzare i tagli di pollame o parti di essi.

Nota: Non si raccomanda nessun particolare modello di tritacarne. Questo deve essere abbastanza potente da poter sminuzzare anche le ossa e le carni allo stato congelato o surgelato, in modo da ottenere una miscela omogenea corrispondente a quella ottenuta con un tritacarne provvisto di un disco con fori da 4 mm.

4.4. Apparecchiatura come specificato nella norma ISO 1442, per la determinazione del tenore d'acqua.

4.5. Apparecchiatura come specificato nella norma ISO 937, per la determinazione del tenore di proteine.

5. Modo di operare

5.1. Prelevare a caso cinque tagli sulla quantità di tagli da pollame da controllare: in ogni caso, essi debbono essere mantenuti allo stato congelato o refrigerato, secondo i casi, fino al momento dell'analisi secondo i punti da 5.2 a 5.6.

I campioni di prodotti sfusi congelati o surgelati di cui al paragrafo 2 possono essere mantenuti ad una temperatura di 0 °C fino all'inizio dell'analisi.

L'analisi può essere eseguita sia su ciascuno dei cinque tagli, sia su un campione composto dai cinque tagli.

- 5.2. La preparazione deve essere iniziata nell'ora successiva alla rimozione dei tagli dal frigorifero o dal surgelatore.
- 5.3. a) Detergere l'esterno dell'imballaggio strofinandolo per rimuoverne l'acqua e il ghiaccio superficiale. Pesare i singoli tagli, allontanando l'eventuale materiale che li avvolge. Dopo aver ridotto i vari tagli in pezzi più piccoli, determinare il peso con l'approssimazione di un grammo, detraendo il peso dell'eventuale materiale d'imballaggio: sia "P₁" il peso così ottenuto.
- b) Nel caso dell'analisi di un campione composto, determinare il peso totale dei cinque tagli, preparati conformemente al punto 5.3: sia "P₅" il peso così ottenuto.
- 5.4. a) Sminuzzare in tritacarne, come indicato al punto 4.3, il taglio intero di peso "P₁" (se necessario, omogeneizzarlo con un miscelatore), in modo da ottenere un materiale omogeneo dal quale si possa prelevare un campione rappresentativo di ciascun taglio.
- b) Nel caso dell'analisi di un campione composto, sminuzzare in tritacarne, come indicato al punto 4.3, tutti i cinque tagli di peso complessivo "P₅" (se necessario, omogeneizzarli con un miscelatore), in modo da ottenere un materiale omogeneo dal quale si possano prelevare due campioni rappresentativi dei cinque tagli.
- Analizzare i due campioni come indicato ai punti 5.5 e 5.6.
- 5.5. Prelevare un campione del materiale omogeneizzato ed impiegarlo immediatamente per determinare il tenore d'acqua conformemente alla norma ISO 1442: sia "a %" il tenore d'acqua.
- 5.6. Prelevare un altro campione del materiale omogeneizzato ed impiegarlo immediatamente per determinare il tenore di azoto conformemente alla norma ISO 937. Moltiplicando il tenore di azoto per il fattore 6,25 si otterrà il tenore "b %" di proteina grezza.

6. Calcolo dei risultati

- 6.1. a) Il peso (W) dell'acqua di ciascun taglio sarà dato dall'espressione $W = P_1/100$ ed il peso di proteine (RP) dall'espressione $RP = bP_1/100$: in ambedue i casi i risultati vanno espressi in grammi.
- Determinare la somma dei pesi di acqua (W₅) e di proteine (RP₅) nei cinque tagli analizzati.
- b) Nel caso dell'analisi di un campione composto, determinare il tenore medio di acqua e di proteine dei due campioni analizzati: siano rispettivamente a % e b % i valori così ottenuti. Il peso dell'acqua (W₅) nei cinque tagli è dato dall'espressione $W_5 = P_5/100$ e quello (RP₅) delle proteine è dato dall'espressione $RP_5 = bP_5/100$: ambedue i valori vanno espressi in grammi.
- 6.2. Calcolare il peso medio di acqua (W_A) e di proteine (RP_A) dividendo rispettivamente per cinque i valori di W₅ e di RP₅.
- 6.3. Il rapporto fisiologico W/RP determinato col presente metodo è il seguente:
- filetto/fesa di pollo: 3,19 ± 0,12,
 - cosce e quarti di pollo: 3,78 ± 0,19,
 - filetto/fesa di tacchino: 3,05 ± 0,15,
 - cosce di tacchino: 3,58 ± 0,15,
 - carne di coscia di tacchino disossata: 3,65 ± 0,17.
- 6.4. Ammettendo che il tenore minimo d'acqua assorbita durante la preparazione ed inevitabile sul piano tecnico rappresenti il 2 %, 4 % o 6 % ⁽¹⁾ a seconda del tipo di prodotto e dei metodi di refrigerazione seguiti, il valore massimo ammissibile per il rapporto W/RP determinato col presente metodo è il seguente:

	Refrigerati ad aria	Refrigerati a spruzzo	Refrigerati per immersione
Filetto/fesa di pollo, senza pelle	3,40	3,40	3,40
Petto di pollo, con pelle	3,40	3,50	3,60
Sovraccosce, fusi, cosce, coscette di pollo, quarti di pollo, con pelle	4,05	4,15	4,30
Filetto/fesa di tacchino, senza pelle	3,40	3,40	3,40
Petto di tacchino con pelle	3,40	3,50	3,60

⁽¹⁾ Calcolato in base al taglio, esclusa l'acqua estranea assorbita. Per i filetti (senza pelle) e la carne di coscia di tacchino disossata, la percentuale è pari al 2 % per ciascuno dei metodi di refrigerazione.

	Refrigerati ad aria	Refrigerati a spruzzo	Refrigerati per immersione
Sovraccosce, fusi, cosce di tacchino, con pelle	3,80	3,90	4,05
Carne di coscia di tacchino disossata, senza pelle	3,95	3,95	3,95

Se il rapporto medio W_A/RP_A dei cinque tagli, calcolato a partire dai valori di cui al punto 6.2, non supera il rapporto indicato al punto 6.4, la quantità di tagli di pollame sottoposta al controllo deve essere considerata rispondente alla norma.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1073/2000 DELLA COMMISSIONE**del 19 maggio 2000****che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 331/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre estendere la possibilità prevista nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91 di utilizzare microrganismi per l'attivazione del compost in modo da contemplarne anche l'impiego per migliorare le condizioni generali del terreno e la disponibilità di nutrienti nel terreno o nelle colture. Occorre inoltre escludere l'impiego a tali fini di microrganismi geneticamente modificati e adeguare le disposizioni relative all'impiego di letame alle disposizioni corrispondenti contenute nella parte B, sezione 7 di tale allegato.
- (2) Conformemente alla procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2092/91, alcuni Stati membri hanno trasmesso informazioni per l'inserimento di determinati prodotti nell'allegato II o per la modifica di talune disposizioni dell'allegato suddetto.
- (3) Le modifiche dell'allegato II riguardano prodotti usati correntemente prima dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2092/91, conformemente alle buone pratiche dell'agricoltura biologica applicate nella Comunità e che pertanto sono conformi al disposto dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento. Le modifiche relative ad alcuni di questi prodotti sono urgenti, in vista della prossima stagione agricola.
- (4) I prodotti «glicerolo», «diossido di silicio» e «isopropanolo» sono essenziali per la preparazione di alcune derrate alimentari. Detti prodotti possono essere pertanto inseriti nell'allegato VI tenendo conto delle condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 345/97 ⁽⁴⁾, che definisce il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91.
- (5) È necessario chiarire nei «Principi generali» dell'allegato VI che la pratica dell'affumicatura è autorizzata nella

preparazione di derrate alimentari prodotte con metodi biologici.

- (6) È necessario adeguare le disposizioni dell'allegato VI concernenti gli organismi geneticamente modificati e i prodotti ottenuti sulla loro base al divieto generale introdotto nell'ambito del regolamento (CE) n. 1804/1999 del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (7) Occorre introdurre per determinati prodotti alcune modifiche secondarie di ordine tecnico o redazionale. Occorre inoltre introdurre alcune modifiche redazionali per tenere conto delle modifiche del regolamento (CE) n. 1804/1999.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II e VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica immediatamente. Tuttavia le disposizioni dell'allegato I, parte intitolata «A. VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI», punti 2.1 e 2.2 del regolamento (CEE) n. 2092/91 si applicano a decorrere dal 24 agosto 2000.

Il prodotto «carbone animale» riportato nell'allegato II, parte A del regolamento (CEE) n. 2092/91 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento può essere utilizzato alle condizioni di applicazione precedenti fino a smaltimento delle scorte esistenti e comunque non oltre il 30 settembre 2000.

Il prodotto «carbonati di calcio» riportato nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91, soggetto a condizioni di utilizzazione più limitative di quelle applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento può essere ancora utilizzato alle condizioni di applicazione precedenti fino a smaltimento delle scorte esistenti e comunque non oltre il 30 settembre 2000.

⁽¹⁾ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.⁽²⁾ GU L 48 del 19.2.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 25 del 2.2.1993, pag. 5.⁽⁴⁾ GU L 58 del 27.2.1997, pag. 8.⁽⁵⁾ GU L 222 del 24.8.1999, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2000.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

I. Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91 il testo del punto 2 della parte intitolata «A. VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI» è sostituito dal testo seguente:

«2.1. La fertilità e l'attività biologica del suolo devono essere mantenute o aumentate in primo luogo mediante:

- a) la coltivazione di leguminose, di concimi verdi o di vegetali aventi un apparato radicale profondo nell'ambito di un adeguato programma di rotazione pluriennale;
- b) l'incorporazione di letame proveniente da allevamenti biologici, nel rispetto delle disposizioni e delle restrizioni di cui alla parte B, punto 7.1, del presente allegato;
- c) l'incorporazione di altro materiale organico, compostato o meno, prodotto da aziende che operano nel rispetto delle norme del presente regolamento.

2.2. L'integrazione con altri concimi organici o minerali di cui all'allegato II è consentita a titolo eccezionale qualora:

- un nutrimento adeguato dei vegetali in rotazione o il condizionamento del terreno non possano essere ottenuti con i soli mezzi indicati al precedente paragrafo, lettera a), b) e c),
- per quanto riguarda i prodotti dell'allegato II relativi a concime e/o escrementi di animali: l'impiego di tali prodotti è consentito solo se, in combinazione con il concime animale di cui al precedente paragrafo 2.1, lettera b), sono rispettate le limitazioni di cui alla parte B, sezione 7.1, del presente allegato.

2.3. Per l'attivazione del compost possono essere utilizzate preparazioni appropriate a base di vegetali o di microrganismi non geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 4, punto 12. Ai fini contemplati dal presente paragrafo e dal paragrafo 2.1 possono essere utilizzate anche le cosiddette "preparazioni biodinamiche", a base di polveri di roccia, letame o piante.

2.4. È consentita l'utilizzazione di preparazioni appropriate di microrganismi non geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 4, punto 12, autorizzate in agricoltura generale nello Stato membro interessato, per migliorare le condizioni generali del terreno o la disponibilità di nutrienti nel terreno o nelle colture, qualora la necessità di tale utilizzazione sia stata riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.»

II. L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato nel modo seguente:

1) La parte intitolata «A. PRODOTTI PER LA CONCIMAZIONE E L'AMMENDAMENTO DEL TERRENO» è modificata nel modo seguente:

a) Il testo introduttivo tra il titolo e la tabella è sostituito dal testo seguente:

«Condizioni generali applicabili a tutti i prodotti:

- impiego consentito solo se sono soddisfatti e requisiti dell'allegato I,
- impiego consentito solo in conformità delle disposizioni della normativa concernente la commercializzazione e l'utilizzazione dei prodotti interessati applicabile in agricoltura generale nello Stato membro in cui il prodotto è utilizzato.»

b) Nella tabella «Prodotti o sottoprodotti di origine animale in appresso indicati» è soppresso il prodotto «carbone animale».

c) Nella tabella le disposizioni concernenti l'inserimento del prodotto «solfato di potassio contenente sale di magnesio» sono sostituite dalle disposizioni seguenti:

Nome	Condizioni specifiche
«Solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio»	Prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo»

2) Nella parte intitolata «B. ANTIPARASSITARI» le tabelle relative alla sezione «1. Prodotti fitosanitari» sono modificate nel modo seguente:

a) Nella tabella intitolata «I. Sostanze di origine vegetale o animale» le disposizioni concernenti l'inserimento del prodotto «azadiractina estratta da *Azadirachta indica* (albero del neem)» sono sostituite dalle disposizioni seguenti:

Nome	Condizioni specifiche
«Azadiractina estratta da Azadirachta indica (albero del neem)	Insetticida Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo»

- b) Nella tabella intitolata «III. Sostanze da utilizzare solo in trappole e/o distributori automatici» le disposizioni concernenti l'inserimento del prodotto «feromoni» sono sostituite dalle disposizioni seguenti:

Nome	Condizioni specifiche
«Feromoni	Sostanze attrattive; sostanze che alterano il comportamento sessuale Solo in trappole e distributori automatici»

- c) Nella tabella intitolata «IV. Altre sostanze di uso tradizionale in agricoltura biologica» le disposizioni concernenti l'inserimento del prodotto «zolfo calcico (polisolfuro di calcio)» sono sostituite dalle disposizioni seguenti.

Nome	Condizioni specifiche
«Zolfo calcico (polisolfuro di calcio)	Fungicida, insetticida, acaricida; Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo»

III. L'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato nel modo seguente:

- 1) Il testo della prima frase del terzo comma della parte intitolata «Principi generali» è sostituito dal testo seguente:

«Il riferimento ad un ingrediente delle sezioni A e C o agli ausiliari di fabbricazione della sezione B lascia impregiudicato l'obbligo di rispettare, in tutti i procedimenti di fabbricazione, come ad esempio nell'affumicatura, e nell'utilizzazione di un ingrediente o di un ausiliario di fabbricazione la normativa comunitaria in materia e/o la normativa compatibile con il trattato e, in assenza di detta normativa, i principi di buona pratica in materia di fabbricazione di derrate alimentari.»

- 2) La parte A è modificata nel modo seguente:

- a) Il testo del titolo è sostituito dal testo seguente:

«SEZIONE A — INGREDIENTI DI ORIGINE NON AGRICOLA [DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 3C E ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 5 LETTERE a) E d), DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91]»

- b) Nella tabella le disposizioni concernenti l'inserimento del prodotto «E 170 Carbonati di calcio» sono sostituite dalle disposizioni seguenti:

Nome	Condizioni specifiche
«E 170 Carbonati di calcio	Escluso l'utilizzo come colorante»

- c) Nella tabella dopo «E 416 Gomma karaga» è inserito il prodotto seguente, con le relative condizioni di utilizzazione:

Nome	Condizioni specifiche
«E 422 Glicerolo	Estratti vegetali»

- d) Nella tabella le disposizioni concernenti l'inserimento del prodotto «E 516 Solfato di calcio» sono sostituite dalle disposizioni seguenti:

Nome	Condizioni specifiche
«E 516 Solfato di calcio	Eccipiente»

- e) Nella tabella dopo «E 524 Idrossido di sodio» è inserito il prodotto seguente, con le relative condizioni di utilizzazione:

Nome	Condizioni specifiche
«E 551 Biossido di silicio	Antiagglomerante per erbe e spezie»

- f) Nella sottosezione A.4 «Preparazioni a base di microrganismi» il punto ii) è soppresso.

- 3) La sezione B è modificata nel modo seguente:

- a) Il testo del titolo è sostituito dal testo seguente:

«SEZIONE B — AUSILIARI DI FABBRICAZIONE ED ALTRI PRODOTTI CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI NELLA TRASFORMAZIONE DI INGREDIENTI DI ORIGINE AGRICOLA OTTENUTI CON METODI BIOLOGICI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 3, LETTERA d) E ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 5, LETTERE a) ED e), DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91.»

- b) Nella tabella dopo «acido solforico» è inserito il prodotto seguente, con le relative condizioni di utilizzazione:

Nome	Condizioni specifiche
«Isopropanolo (propan-2-ol)	Nel processo di cristallizzazione nella fabbricazione dello zucchero Nel rispetto delle disposizioni della direttiva 88/344/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 97/60/CEE Per un periodo [...] fino al 31.12.2006»

- c) Il testo alla fine della sezione intitolata «Preparazioni a base di microrganismi ed enzimi» è sostituito dal testo seguente:

«Preparazioni a base di microrganismi ed enzimi:

Tutte le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi normalmente impiegate quali ausiliari nei processi di fabbricazione degli alimenti, fatta eccezione dei microrganismi geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 90/220/CEE e degli enzimi derivati da organismi geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 90/220/CEE.»

- 4) Nella sezione C, sottosezione C.2.2, la parte di frase «di barbabietola» è sostituita da:

«zucchero di barbabietola, solo fino all'1.4.2003».

REGOLAMENTO (CE) N. 1074/2000 DELLA COMMISSIONE
del 19 maggio 2000
relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A2 nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 298/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 888/2000 della Commissione ⁽³⁾, ha stabilito i tassi indicativi delle restituzioni e le quantità indicative dei titoli di esportazione del sistema A2, diversi da quelli richiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare.
- (2) Per le arance, le mele e le pesche e le pesche noci, tenendo conto della situazione economica e in funzione delle indicazioni ricevute da parte degli operatori nel quadro delle domande di titoli del sistema A2, è necessario che i tassi definitivi delle restituzioni e le percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti siano fissati ad un livello diverso dai tassi indicativi. I tassi definitivi non possono essere superiori ai tassi indicativi maggiorati del 50 %.

- (3) In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2190/96, le domande recanti tassi superiori ai tassi definitivi sono considerate nulle,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per i titoli di esportazione del sistema A2 la cui domanda è stata presentata a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 888/2000, la data effettiva della domanda ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2190/96 è fissata al 22 maggio 2000.
2. Nell'allegato del presente regolamento sono fissati i tassi definitivi delle restituzioni e le percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti per i titoli di cui al paragrafo 1.
3. In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2190/96, le domande di cui al paragrafo 1 recanti tassi superiori ai corrispondenti tassi definitivi indicati nell'allegato sono considerate nulle.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 34 del 9.2.2000, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 104 del 29.4.2000, pag. 50.

ALLEGATO

Prodotto	Destinazione o gruppo di destinazione ⁽¹⁾	Tasso definitivo della restituzione (EUR/t nette)	Percentuale di rilascio delle quantità richieste
Pomodori	A00	20	100 %
Arance	A00	20	97 %
Limoni	A00	50	64 %
Mele	F07	23	83 %
Pesche e pesche noci	A21	20	76 %

(¹) I codici delle destinazioni sono definiti come segue:

A00: Tutte le destinazioni.

A21: Tutte le destinazioni eccetto la Svizzera.

F07: Norvegia, Islanda, Groenlandia, Færøer, Polonia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Albania, Estonia, Lettonia, Lituania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia, Montenegro), Malta, Armenia, Azerbaigian, Belarus, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, destinazioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione. Paesi e territori d'Africa escluso il Sudafrica, paesi della penisola arabica [Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abu Dhabi, Dubai, Shajah, Ajman, Umm Al Qaiwain, Ras Al Kaimah e Fujairah), Kuwait e Yemen], Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 2000

relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

[notificata con il numero C(2000) 1091]

(2000/342/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30,

visto il regolamento (CE) n. 1918/98 della Commissione, del 9 settembre 1998, che fissa le modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, e che abroga il regolamento (CE) n. 589/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1918/98 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine. Le importazioni devono tuttavia essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori.
- (2) Le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 aprile 2000, espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 1918/98, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi

disponibili per questi Stati. È pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti.

- (3) Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° maggio 2000, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 tonnellate.
- (4) Appare utile ricordare che la presente decisione lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da paesi terzi ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 aprile 2000, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

Germania

- 150 tonnellate originarie del Botswana,
- 79 tonnellate originarie della Namibia;

⁽¹⁾ GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 250 del 10.9.1998, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

Regno Unito

- 140 tonnellate originarie del Botswana,
- 700 tonnellate originarie della Namibia,
- 50 tonnellate originarie dello Swaziland,
- 405 tonnellate originarie dello Zimbabwe.

— Botswana:	16 946 tonnellate,
— Kenia:	142 tonnellate,
— Madagascar:	7 579 tonnellate,
— Swaziland:	3 148 tonnellate,
— Zimbabwe:	7 315 tonnellate,
— Namibia:	10 945 tonnellate.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/98, nei primi dieci giorni del mese di maggio 2000 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate:

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 2 maggio 2000****che modifica la decisione 93/693/CEE recante l'elenco di centri di raccolta dello sperma riconosciuti idonei ad esportare nella Comunità sperma di animali domestici della specie bovina da paesi terzi***[notificata con il numero C(2000) 1142]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2000/343/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina ⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 93/693/CEE ⁽²⁾ della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 2000/31/CE ⁽³⁾, istituisce un elenco di centri di raccolta dello sperma riconosciuti idonei ad esportare nella Comunità sperma di animali domestici della specie bovina da paesi terzi.
- (2) I competenti servizi veterinari della Nuova Zelanda e della Svizzera hanno trasmesso richieste per l'aggiunta di altri centri all'elenco dei centri di raccolta dello sperma ufficialmente riconosciuti per l'esportazione nella Comunità di sperma di animali domestici della specie bovina.
- (3) La Commissione ha ricevuto garanzie dalle autorità neozelandesi e svizzere per quanto riguarda la conformità con i requisiti specificati all'articolo 9 della direttiva 88/407/CEE.
- (4) È pertanto necessario modificare l'elenco dei centri riconosciuti nella Nuova Zelanda e in Svizzera.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Negli elenchi relativi, rispettivamente, alla Nuova Zelanda e alla Svizzera dell'allegato alla decisione 93/693/CEE sono aggiunti i due seguenti centri di raccolta dello sperma:

NZ		NZAB 19	AMBREED (NZ) LTD Kiwitahi Centre PO Box 176 Hamilton	
CH		CH AI 9B	TRIPLE-GENETICS-SERVICE AG Fuchsenwald CH-2545 Selzach	

⁽¹⁾ GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10.⁽²⁾ GU L 320 del 22.12.1993, pag. 35.⁽³⁾ GU L 11 del 15.1.2000, pag. 48.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 2000

recante modifica della decisione 92/452/CEE che stabilisce l'elenco dei gruppi di raccolta di embrioni e dei gruppi di produzione di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell'esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità

[notificata con il numero C(2000) 1145]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/344/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 92/452/CEE della Commissione⁽²⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2000/51/CE⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei gruppi di raccolta di embrioni e dei gruppi di produzione di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell'esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità.
- (2) I competenti servizi veterinari del Canada hanno trasmesso una richiesta di modifica dell'elenco dei gruppi ufficialmente riconosciuti nel loro territorio ai fini dell'esportazione di embrioni di animali domestici della specie bovina verso la Comunità. Occorre pertanto modificare l'elenco suddetto dei gruppi riconosciuti. La Commissione ha ricevuto garanzie per quanto riguarda la conformità di tali gruppi con i requisiti di cui all'articolo 8 della direttiva 89/556/CEE.
- (3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato alla decisione 92/452/CEE della Commissione, nell'elenco del Canada:

— sono aggiunti i seguenti gruppi:

— Numero di riconoscimento: E 945

Indirizzo: Hopital Vet. Iberville Missisquoi
1120 Boulevard d'Iberville
Iberville, QC
J2X 4B6

Veterinario del gruppo: Dr Daniel Gervais

— Numero di riconoscimento: E 646

Indirizzo: R R 1
Terra Cotta, Ontario
LOP 1N0

Veterinario del gruppo: Dr Milford Wain

— le due linee concernenti il gruppo n. 933 sono sostituite dal testo seguente:

— Numero di riconoscimento: E 933

Indirizzo: ETE Inc
3700 Boulevard de la Chaudière
suite 100
Ste Foy, Québec
G1X 4B7

Veterinari del gruppo: Dr Louis Picard, Dr Marc Dery.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 250 del 29.8.1992, pag. 40.

⁽³⁾ GU L 19 del 25.1.2000, pag. 54.

RETTIFICHE

Rettifica della decisione n. 283/2000/CECA della Commissione, del 4 febbraio 2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, originari della Bulgaria, dell'India, del Sudafrica, di Taiwan e della Repubblica federale di Jugoslavia, accetta gli impegni offerti da alcuni produttori esportatori e chiude il procedimento relativo alle importazioni originarie dell'Iran

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 31 del 5 febbraio 2000)

A pagina 15, considerando 5, punto ii):

anziché: «l'accettazione di un impegno offerto da un produttore/esportatore bulgaro e»,

leggi: «l'accettazione di impegni offerti da alcuni produttori/esportatori e».

A pagina 41, articolo 1, paragrafo 2, in corrispondenza del codice addizionale Taric A078, nella seconda colonna, per la terza società Tata Iron & Steel Company Limited:

anziché: «Calcutta-700071»,

leggi: «Calcutta-700 071».
